



COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia Regionale di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 54 del 24/03/2016

Approvazione schema di contratto con la OIKOS S.p.a. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>DRAIA' FRANCESCA</i> <i>SINDACO</i>	X	
<i>TROVATO ALFONSO</i> <i>ASSESSORE</i>		X
<i>GRECO CONCETTA</i> <i>ASSESSORE</i>		X
<i>SERRAVALLE VINCENZO</i> <i>ASSESSORE</i>	X	
<i>RICCOBENE FABIO</i> <i>ASSESSORE</i>	X	
	3	2

**Regolarità Tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico All. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

**Regolarità Contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario All. n. ( 3 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno 24, del mese di marzo, alle ore 11,15, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfredo Verso

- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (allegato n. 1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica (allegato n. 2)
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile (allegato n. 3)
- Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.


### DELIBERA

1. **Approvare** la proposta relativa all'approvazione dello schema di contratto con la OIKOS S.p.a. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani che fa parte integrante del presente atto.

2. *Dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva -*

**Il Segretario Generale**


Alfredo Verso



**L'Assessore Anziano**


Alfonso Trovato

(VINCENTO SERRAVALLE)



**Il Sindaco**

Francesca Draia



**Oggetto: approvazione schema di contratto con la OIKOS S.p.a. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.**

### **Il Responsabile del III Settore**

**Premesso:**

**che** il Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe, ha emanato l'Ordinanza n. 6 del 03/02/2016 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06, stante le numerose difficoltà ed inadempimenti della società d'ambito ATO EnnaEuno, da tempo in liquidazione e commissariata con D.A. n. 1209 del 30 luglio 2015 e successive proroghe, a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u.;

**che** a seguito di detta Ordinanza Sindacale, questo Comune ha provveduto alla stesura di uno schema di contratto da sottoporre e siglare con il gestore della discarica individuata per lo smaltimento degli r.s.u., nello specifico con la società Oikos S.p.a. di Motta Sant'Anastasia con sede in via G. Verdi n. 44/B;

**che** la stessa società, su avallo dell'ATO EnnaEuno, con nota prot. n. 2734 del 09/03/2016 ha proposto a tutti i sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la stipula del contratto per provvedere autonomamente al pagamento delle somme relative al conferimento dei r.s.u., stante l'enorme credito accumulato nei confronti di ATO EnnaEuno;

**che** in data 21/03/2016, prot. n. 3280, a seguito della nota comunale del 08/02/2016, prot. n. 1424 con la quale veniva trasmessa la bozza di contratto, la società Oikos S.p.a. ha condiviso con il Comune di Valguarnera Caropepe, lo schema di contratto da siglare per procedere al conferimento degli r.s.u. nella discarica autorizzata di Motta Sant'Anastasia e ricevere direttamente dall'ente il pagamento dovuto;

**considerato** che, in detto schema di contratto, sono contemplati tutti gli oneri per le parti, comprensivi dei costi di conferimento disposti dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. e dei costi di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, D.D.G. n. 250 del 15.04.2011;

**vista** la nota dell'ATO EnnaEuno prot. 887 del 21/03/2016, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 23/03/2016 al n. 3424, con la quale viene comunicata la difficoltà al conferimento dei r.s.u. presso la discarica di Motta Sant'Anastasia gestita dalla OIKOS S.p.a.;

**che** ad oggi le SRR di cui alla legge Regionale n. 9 del 2010 e s.m.i. non sono ancora operative;

**ritenuto** pertanto, di dovere provvedere in sostituzione dell'ATO EnnaEuno, in via provvisoria ed urgente alla stipula del contratto per il conferimento e smaltimento degli r.s.u.;

### **propone alla G.C. di deliberare**

- 1) approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
- 2) autorizzare il Sindaco alla firma del contratto per lo smaltimento dei r.s.u. presso la discarica autorizzata di Motta Sant'Anastasia gestita dalla società Oikos S.p.a.

Il Resp.le del III Settore  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo





**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia Regionale di Enna )**

**ALLEGATO N. (2) OGGETTO: Approvazione schema di contratto con la OIKOS S.p.a. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 28/03/2016

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Di Vincenzo Giuseppe)



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia Regionale di Enna )**

**ALLEGATO N. (3) OGGETTO: Approvazione schema di contratto con la OIKOS S.p.a. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale ... *23.10.2016*

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore  
(dott. Calogero Centonze)

**Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi**

L'anno duemilasedici, il giorno ... del mese di ....., in

Catania, presso la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

La Società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia, Via

Giuseppe Verdi n° 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in

persona dell'Amministratore straordinario delegato della Oikos S.p.A.,

giusto incarico della Prefettura di Catania Prot. Interno del 19/12/2014 n.

0061502 classifica 02.11, Dott. Maurizio Cassarino in seguito gestore;

**E**

il Comune di Valguarnera Caropepe con sede legale in....., P.IVA

..... in persona....., in seguito Ente produttore;

**Premesso**

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;

- che, a tal fine, è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), C.da Valanghe d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221, pubblicato in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento del Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., prot. 19387 del 15.05.2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;

- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo

all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale Oikos ha presentato apposito piano finanziario;

- che, così come disposto dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57 come da tariffa già approvata con D.R.S. 376/2008, oltre le spese per le opere di mitigazione ambientale (c.d. royalties) variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito, nonché tributo speciale e IVA come per legge, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che - in attuazione della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche - l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36 del 13/01/2003 prevede che *"I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"*;

- che, inoltre, l'Ordinanza Commissariale n° 1133 del 28 dicembre 2006, pubblicata in G.U.R.S. N. 9 del 23 febbraio 2007, rubricata "Adeguamento del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente ed al decreto legislativo n. 152/2006", al paragrafo 2.4 introduce il divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dall' 01/01/2008;

- che, sulla base dei suddetti dettami, le discariche in esercizio sono obbligate a prevedere la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti in ingresso allo scopo di trattare il medesimo rifiuto prima del conferimento in discarica;

- che, a tal fine, con D.R.S n. 661 del 22 luglio 2008, è stata rilasciata alla società Oikos S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto IPPC "Impianto di pretrattamento/selezione per rifiuti non pericolosi";
- che con D.D.G. 250 del 15.04.2011 è stata approvata la tariffa per il predetto servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad € 9,25/t., oltre IVA come per legge;
- che, la frazione umida in uscita dal suddetto impianto di pretrattamento/selezione dovrà essere sottoposta a ulteriore processo, c.d. di biostabilizzazione come da espressa indicazione prevista nel nulla osta del 15.05.2013 sopra citato;
- che, nelle more della realizzazione di apposito impianto gestito da Oikos, tale processo di biostabilizzazione sarà posto in essere presso altro impianto di proprietà della società Sicula trasporti srl, e per il quale verrà ribaltato al conferitore il relativo costo attualmente (in forza dell'Ordinanza 9/Rif del 24 Dicembre 2014 emanata dal Presidente della Regione Sicilia i cui effetti sono stati reiterati mediante successive ordinanze fino alla Ord. 1/Rif del 14 Gennaio 2016 attualmente vigente) pari ad €. 14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusto contratto in essere tra i due gestori (che prevede in condizioni operative standard, un costo relativo pari a €. 35/t);
- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, le diverse voci di tariffa attualmente applicate potranno subire i relativi adeguamenti disposti;

- che il Comune di Valguarnera Caropepe, a seguito dell'impossibilità dell'ATO EnnaEuno a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica a causa dell'improvvisa inoperatività dei mezzi assegnati al cantiere di Valguarnera Caropepe per il mancato pagamento dei canoni di locazione, ha adottato l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016 ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 al fine di affrontare l'urgenza e l'emergenza causata dal disservizio dell'ATO EnnaEuno per la raccolta ed il trasporto in discarica dei rifiuti;

- che è intendimento del Comune di Valguarnera di provvedere all'erogazione del servizio senza soluzione di continuità sostituendosi provvisoriamente all'ATO EnnaEuno, pur mantenendo le autorizzazioni in capo alla società d'ambito, relativamente alla raccolta, trasporto e conferimento in discarica, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti per il conferimento dei R.S.U. ed assimilati prodotti, in sostituzione temporanea dell'ATO EnnaEuno, nel proprio ambito territoriale ed in forza delle autorizzazioni in capo alla società d'ambito stessa a conferire presso la discarica di proprietà della OIKOS S.p.A. *"i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio ambito territoriale, alle condizioni ivi statuite;*

- che con nota dell'ATO EnnaEuno prot. 887 del 21/03/2016, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 23/03/2016 al n. 3424, con la quale viene comunicata la difficoltà al conferimento dei r.s.u.

presso la discarica di Motta Sant'Anastasia gestita dalla OIKOS

S.p.a. con il rischio di inevitabili disservizi per la raccolta dei rifiuti e

problematiche connesse all'igiene ed alla salute pubblica, il

commissario straordinario ha sollecitato le amministrazioni comunali

alla stipula dei contratti direttamente con la società Oikos S.p.a.,

gestore della discarica;

- che, in seguito ai numerosi colloqui intercorsi, la Oikos S.p.a. ha

preso atto della sopra esposta situazione contingente confermando la

propria disponibilità a ricevere i predetti rifiuti;

- che l'ente produttore intende conferire unicamente rifiuti non

pericolosi, generati regolarmente, provenienti dalla regolare attività di

raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b),

comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010;

- che, dunque, l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive

competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del

presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla

sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle

competenti autorità amministrative;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2. Il Comune di Valguarnera Caropepe, con la sottoscrizione della presente, assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nel

proprio ambito territoriale, presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Motta Sant'Anastasia (CT), C.da Valanghe d'Inverno, giusto decreto della Regione Sicilia n. 221/2009, in premesse citato.

3. La OIKOS S.p.A. si impegna a smaltire i rifiuti suddetti nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

4. L'Ente produttore si impegna e obbliga a conferire, presso l'impianto di discarica, solamente rifiuti non pericolosi, provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010.

5. Tale obbligo deve intendersi automaticamente esteso al soggetto e/o ai soggetti affidatari dell'appalto del servizio di gestione integrata, dei quali l'ente produttore si obbliga a rispondere direttamente, anche ai fini risarcitori.

6. Qualora la tipologia dei rifiuti conferiti dovesse risultare manifestamente non conforme alle caratteristiche e tipologie previste, previa comunicazione all'ente produttore, agli organi istituzionali territorialmente competenti (Regione e Provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, OIKOS S.p.A. sarà autorizzata a non accettare i rifiuti e a sospendere il conferimento, per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

7. I rifiuti devono essere conferiti all'impianto con automezzi idonei ed in accordo alle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel

D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per ogni carico dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un delegato dell'ente produttore - in originale - apposito ordine di servizio come per legge.

9. Salvo particolari e specifiche circostanze comunque preventivamente comunicate con il dovuto anticipo, il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato a cura e spese del conferitore direttamente presso l'impianto, tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 17,30 con esclusione della domenica e dei festivi, in cui l'impianto resterà aperto dalle ore 6,00 alle ore 12,30, con aumento delle tariffe del 38%. Per più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax dalla OIKOS S.p.A., dalle ore 7,00 alle ore 12,00. Per eventuali richieste di accesso fuori orario, se autorizzate dalla OIKOS S.p.A., sarà applicata la tariffa accessoria all'uopo concordata o, in mancanza, le tariffe vigenti maggiorate del 38%.

10. I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di discarica nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa di possesso degli stessi, ai sensi dell'art. 923 c.c..

La OIKOS S.p.A., pertanto, non è tenuta a consentire la ricerca di oggetti smarriti in mezzo ai rifiuti.

11. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'efficacia nel tempo dell'Ordinanza n. 1/Rif del 14 Gennaio 2016 emanata dal Presidente della Regione Sicilia e/o delle nuove autorizzazioni regionali emanate in tal senso.

12. Il corrispettivo per il succitato servizio di smaltimento definitivo dei rifiuti, nelle more dell'approvazione della nuova tariffa come da piano finanziario in premessa citato, verrà determinato in base alla tariffa approvata con D.R.S. 376/2008 e, precisamente in € 72,57/ton + oneri di mitigazione ambientale, variabili in funzione della tipologia di rifiuto conferito + tributo speciale + IVA, fatti salvi gli adeguamenti di legge.

13. Alle predette somme si aggiungerà, se necessario e previa comunicazione, il corrispettivo per il servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad €. 9,25/ton. (oltre IVA come per legge) giusto D.D.G. 250 del 15.04.2011, nonché gli oneri per la biostabilizzazione della frazione umida in uscita dall'impianto di pretrattamento/selezione pari ad €. 14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusta prescrizione in seno al nulla osta emesso dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque del 15.05.2013, prot. n. 19387.

14. Il Comune di Valguarnera, pertanto, si impegna e obbliga a corrispondere alla OIKOS S.p.A., le tariffe approvate e/o come eventualmente modificate dagli appositi provvedimenti degli organi competenti, con decorrenza ivi stabilita.

15. La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura effettuata presso l'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi. La OIKOS, qualora venisse richiesto, si impegna a fornire all'ente produttore copia della documentazione relativa al collaudo di posa in opera dello strumento

di pesatura e la documentazione relativa alle eventuali verifiche periodiche effettuate ai sensi del D.M. 182/2000. In relazione alla quantità di rifiuti conferiti e con riferimento ai costi di conferimento, trattamento/selezione e biostabilizzazione come sopra specificate, la OIKOS S.p.A. effettuerà la contabilità dell'importo maturato a carico del conferitore l'ultimo giorno di ciascun mese.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dall'ente conferitore, entro giorni 30 dalla data di emissione.

16. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. N. 231/2002, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del gestore di agire per il maggior danno legato al ritardo.

17. E' in facoltà dell'OIKOS S.p.A. sospendere l'erogazione del servizio nel caso di mancato pagamento protrattosi oltre i 15 giorni dalla scadenza sopra indicata.

18. E' patto espresso tra le parti che, qualora l'impianto venga chiuso con provvedimento della competente autorità, con conseguente cessazione dell'attività di smaltimento, il presente contratto dovrà intendersi risolto *ipso iure*, senza che il conferitore possa richiedere alcunché a qualunque titolo per detta risoluzione.

19. La società OIKOS S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia del presente contratto, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di

provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per qualsiasi motivazione di carattere igienico-sanitario e/o insindacabili esigenze tecniche, con esclusione del risarcimento del danno eventualmente subito dall'ente produttore.

20. Per quanto non contemplato nel presente contratto, vale quanto previsto dal D.Lgs. 22/1997, dal d. Lgs. 36/2003, dal D.M. del 27/09/2010 e dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

21. Resta inteso che nel presente contratto vanno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

22. Nel presente contratto, soggetto ad IVA, sarà registrato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente, ove richiesto dalla legge.

23. La durata del presente contratto è fissata al 31/05/2016 e non è ammessa proroga tacita se non per esigenze contingenti al servizio e previa adozioni degli atti necessari per la validità della stessa.

24. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

25. Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti il presente contratto dovranno essere fatte per iscritto presso le rispettive sedi sopra

indicate.

26. Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

**Comune di Valguarnera Caropepe**

**OIKOS S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 e 25.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di**

**OIKOS S.p.A.**



**COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia Regionale di Enna )**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 26 del 24/3/16, in applicazione della legge regionale, 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 25/3/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno 24-03-2016

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 24-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE